

N. R.G. 2022/XXX



TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

Sezione Lavoro

Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. XXX/2022RG., promossa da:

XXXXX XXXXXX, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in calce al ricorso, dagli Avv.ti Walter Miceli e Fabio Ganci del Foro di Palermo, Giovanni Rinaldi del Foro di Bologna e Irene Lo Bue del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale di quest'ultima, sito a Parma, in Borgo Ronchini n. 9,

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma, in persona del Ministro *pro tempore* nonché dei suoi organi interni, Ufficio IX- Ambito territoriale di Parma e Piacenza – Sede di Parma, rappresentato e difeso in giudizio dall'Avvocatura di Stato, e, per delega di quest'ultima, *ex art. 417-bis c.p.c.*, dal Dott. Giuseppe Gardoni, in servizio presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna – Ufficio IX Ambito territoriale di Parma (C.F. 80008710347), e domiciliato in Parma, viale Martiri della Libertà, n. 15;

RESISTENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione.

1. Lo svolgimento del processo.

1.1. Con ricorso depositato il 22 luglio 2022, XXXXX XXXXXXadiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:

“- previa eventuale disapplicazione dell’art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell’art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell’art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell’Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 o per i diversi anni risultanti dovuti, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il Ministero dell’Istruzione alla corresponsione alla parte ricorrente dell’importo nominale di €. 2.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.

- In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 condannarsi il Ministero dell’Istruzione al riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 del c.c.

Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei



sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.

1.2. L'Amministrazione convenuta, ritualmente evocata, si costituiva in giudizio, contestando le deduzioni attoree e chiedendo la reiezione del ricorso.

In particolare, l'Amministrazione resistente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C-451/21:*

1. ritenere e dichiarare l'infondatezza della domanda azionata ex adverso e, per l'effetto, rigettarla, anche perché trattasi di spezzoni e non di cattedre intere;

2. in subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo;

3. rigettare per infondatezza la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e di accessori in qualsiasi forma con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio.

1.3. La causa veniva istruita sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.

1.4. All'udienza del 12.01.2023, il giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza ex art. 429 c.p.c. e riservando il deposito della motivazione entro il termine di 60 giorni.

2. Motivi della decisione.



Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.

La sig.ra XXXXX XXXXXX - un'insegnante attualmente in servizio, con contratto a tempo determinato (doc. 1 fasc. parte ricorrente) presso l'Istituto Comprensivo "Parmigianino" di Parma - ha prestato servizio alle dipendenze dello stesso Ministero dell'Istruzione in forza di plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche (doc. 2 fasc. parte ricorrente) come da prospetto riassuntivo che segue:

- a.s. 2018/2019 – contratto dal 30.10.2018 al 30.06.2019, per n. 17 ore di servizio settimanali, per la classe di concorso "Attività alternative all'insegnamento della religione cattolica", presso l'IC di Sissa Trecasali (PR);

- a.s. 2019/2020 – contratto dal 10.10.2019 al 30.06.2020, per n. 15 ore di servizio settimanali, per la classe di concorso "Attività alternative all'insegnamento della religione cattolica", presso l'IC di Sissa Trecasali (PR);

- a.s. 2020/2021 – contratto dal 14.10.2020 al 30.06.2021, per n. 5 ore di servizio settimanali, per la classe di concorso "Attività alternative all'insegnamento della religione cattolica", presso l'IC di Sissa Trecasali (PR);

- a.s. 2021/2022 – contratto dal 27.09.2021 al 30.06.2022, per n. 14 ore di servizio settimanali, per la classe di concorso "Sostegno Minorati Psicofisici", presso l'IC "Parmigianino" di Parma.

Con il presente giudizio, la lavoratrice ha lamentato di esser stata espressamente ed illegittimamente esclusa, in quanto titolare di contratti di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015.

Ha concluso, quindi, come sopra precisato, invocando la violazione del principio di non discriminazione.

Sul punto, si richiamano, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., le condivisibili argomentazioni svolte dal Tribunale di Milano con sentenza 23/12/2022, n. 3110, Dott.ssa Chiara Colosimo: *"ai sensi dell'art. 1, co. 121, L. n. 107*



del 2015, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell’importo nominale di Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.

I successivi D.P.C.M. 23 settembre 2015 e D.P.C.M. 28 novembre 2016 hanno confermato l’esclusione dal beneficio in parola dei docenti assunti a tempo determinato, riservandola ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.

Sulla questione oggetto di causa, si è recentemente pronunciata la Corte di Giustizia Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza resa in data 18 maggio 2022, a mezzo della quale ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a



tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.

Nella suddetta pronunzia, il Giudice Europeo ha evidenziato come, “ai sensi dell’articolo 282 del D.Lgs. del 16 aprile 1994, n. 297 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (supplemento ordinario alla GURI n. 115, del 19 maggio 1994), l’aggiornamento delle conoscenze sia un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all’innovazione didattico-pedagogica”, e come “l’articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre 2007, preveda, al comma 1, che l’amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizi”.

Come ha già correttamente osservato questo Tribunale, “considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al



riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro” (Trib. Milano, Sez. Lav., 14 dicembre 2022, n. 3006).

In questo senso, d'altronde, si è pronunciato il Consiglio di Stato con sentenza 16 marzo 2022, n. 1842, a mezzo della quale ha affermato che “spetta all'amministrazione pubblica l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, osservando: “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti” (parte motiva).

Il Giudice Amministrativo, peraltro, ha evidenziato come “...il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento gravi su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento” (parte motiva).

Sulla base della richiamata motivazione, sono stati annullati il D.P.C.M. 25 settembre 2015, la nota applicativa del 15 ottobre 2015, n. 15219, e il D.P.C.M. 28 novembre



2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta docente.

I principi appena richiamati debbono trovare applicazione anche nel caso di specie, posto che non si ravvisa nessuna ragione obiettiva atta a giustificare un differente trattamento dell'odierna parte ricorrente rispetto ai docenti di ruolo; in proposito, avuto particolare riferimento alle eccezioni sollevate da parte convenuta, pare opportuno evidenziare altresì quanto segue.

Il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento attiene al livello qualitativo che deve essere, necessariamente, garantito dai docenti nello svolgimento delle attività di insegnamento loro demandate: un livello qualitativo che essere analogamente elevato, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa a tempo indeterminato, a tempo determinato per l'intera durata di un anno scolastico, ovvero a tempo determinato per supplenze brevi.

Diversamente argomentando, si giungerebbe a escludere per una parte degli studenti degli istituti scolastici statali - quelli interessati da supplenze di breve periodo - il diritto al medesimo livello qualitativo di insegnamento assicurato agli altri e ciò, evidentemente, non può essere”.

Deve, dunque, essere accertato il diritto di XXXXX XXXXXX di ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 per l'importo di Euro 500,00 per ciascun anno scolastico.

Ciò posto, in virtù del suddetto accertamento, risultando integrato il requisito della permanenza del rapporto di lavoro di cui all'art. 3 D.P.C.M. 28 novembre 2016, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata a mettere a disposizione della parte ricorrente la suddetta carta docente, o altro equipollente, così che la stessa ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.

In proposito si osserva, da un lato, che non può darsi luogo a una condanna di mero pagamento dell'importo corrispondente poiché, in questo modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza il vincolo funzionale di destinazione imposto dal Legislatore



proprio all'art. 1, co. 121, L. n. 107 del 2015; dall'altro, che l'importo di cui si discute non può essere maggiorato di interessi, in quanto - *ex art. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016* - lo stesso è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni, nemmeno ove venga utilizzato nell'anno successivo a quello di erogazione.

3. Le spese di lite.

Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori che se ne dichiarano antistatari, *ex art. 93 c.p.c.*

P.Q.M.

Il Tribunale di Parma – Sezione Lavoro, in perdonia del Giudice, dott.ssa XXX XXXX, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- 1) Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
- 2) Condanna il MIUR resistente al pagamento – in favore della ricorrente – dell'importo corrispondente alle annualità in cui è stata omessa nei suoi confronti la corresponsione del beneficio economico di cui al punto precedente.
- 3) Condanna la parte resistente al pagamento – in favore della ricorrente – delle spese di lite, che liquida in € 1.000,00 oltre spese generali nella misura del 15%, contributo unificato se dovuto, Iva e Cpa come per legge, con distrazione nei confronti dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Così deciso in Parma, il 12 gennaio 2023.

Il Giudice

Dott.ssa XXXX XXXX

